



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2015.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica";

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'articolo 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo

della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità

attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA l'opportunità che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;

CONSIDERATA l'esigenza dell'Amministrazione di reclutare personale specificatamente in possesso per la specialità telematica, di un diploma di laurea in informatica, ingegneria informatica ovvero di una laurea specialistica o magistrale rientrante nelle classi delle lauree specialistiche o magistrali in informatica, ingegneria informatica, tecniche e metodi per la società dell'informazione ovvero sicurezza informatica, in grado di implementare nonché di assolvere funzioni di manutenzione dei sistemi informativi del Corpo che richiedono professionalità qualificata nel peculiare settore, nell'ottica di una riduzione di oneri connessi all'affidamento di tali attività a professionisti esterni,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2015. Dei posti disponibili:
 - a) 1 (uno) è destinato agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza. Tale posto è assegnato alla specialità amministrazione;
 - b) 7 (sette) sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:
 - 1) 2 (due) per amministrazione;
 - 2) 3 (tre) per telematica;
 - 3) 2 (due) per psicologia.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialità di cui al comma 1. Gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza possono concorrere esclusivamente per il posto di cui al comma 1, lettera a).
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati al posto di cui al comma 1, lettera a);
 - b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
 - c) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - d) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;

- e) una prova orale;
 - f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - g) la valutazione dei titoli di merito;
 - h) una visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo ovvero cancellati dal ruolo che:
- a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
 - b) alla data del 1° gennaio 2015, non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1981 (compreso);
 - c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - d) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - f) abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
- a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, che:
 - 1) alla data del 1° gennaio 2015, abbiano compiuto il trentatreesimo anno di età e non abbiano superato il quarantaduesimo e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
 - 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - 3) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

- 4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- 5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso;

b) i cittadini italiani che:

- 1) alla data del 1° gennaio 2015, non abbiano superato il trentaduesimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1983 (compreso);
- 2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
- 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- 4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
- 7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i candidati per i posti destinati:
 - a) alla specialità telematica devono essere in possesso di un diploma di laurea in informatica, ingegneria informatica ovvero di una laurea specialistica o magistrale rientrante nelle classi delle lauree specialistiche o magistrali in informatica, ingegneria informatica, tecniche e metodi per la società dell'informazione ovvero sicurezza informatica;
 - b) alle altre specialità previste devono possedere un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), richiesto per la specialità per la quale si concorre, tra quelli indicati in allegato 1.

Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I concorrenti per la specialità psicologia devono essere altresì iscritti all'albo degli psicologi.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza per i candidati di cui al comma 1 è espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuale, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorità competenti ad esprimersi sono:
 - a) per gli ufficiali in ferma prefissata cancellati dal ruolo, il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
 - b) per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “Concorsi Online”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.

Al termine della procedura di compilazione:

- a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al primo capoverso, al reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la domanda dovrà essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier Generale per l'assunzione a protocollo);
 - b) gli altri aspiranti devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, entro il suddetto termine.
2. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
 3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
 4. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalità di cui ai commi 1, lettera b), e 3, si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 5. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalità di cui ai commi 1, lettera b), e 3 che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate.

6. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
7. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
8. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalità di cui al comma 3 sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4.
9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono:
 - a) i reparti di cui all'articolo 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio;
 - b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati.
10. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) siano pervenute oltre il termine di cui al comma 5;
 - c) non siano sottoscritte;
 - d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 8.
11. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 10 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) la categoria di posti e la specialità per la quale si intende concorrere;
 - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il reparto cui sono in forza);
 - c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un recapito telefonico;
 - d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;

- f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
 - g) di godere dei diritti civili e politici;
 - h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto (indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità cui si intende concorrere), l'Università presso cui è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
 - i) se concorrente per la specialità psicologia, di essere iscritto all'albo degli psicologi;
 - l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui è in forza, se personale del Corpo in servizio;
 - m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - n) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - q) se militare del Corpo in servizio permanente:
 - 1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
 - r) il possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 20. Al riguardo, si precisa che le pubblicazioni tecnico - scientifiche e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6;
 - s) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'articolo 21, comma 4. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6;
 - t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 20 e 21, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della

prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito.

4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Centro di Reclutamento, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

Art. 5

Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio

1. Il reparto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse al:
 - a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
 - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
 - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - e) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.

Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui ai punti c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi.

3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2 da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

Art. 6

Documentazione

1. I reparti di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettono al Centro di Reclutamento, entro i termini e con le modalità stabilite da quest'ultimo, esclusivamente per i candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza risultati idonei alla prova scritta, la seguente documentazione, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di

partecipazione al concorso originale o copia autentica del foglio matricolare - sezione matricola Re.T.L.A. - e della cartella personale della documentazione caratteristica.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare (D.U.M.)", la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente da tale documento.

2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati risultati idonei alla suddetta prova, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'articolo 14, comma 5, pena la mancata valutazione dei titoli, il prospetto riepilogativo in allegato 3, unitamente a:
 - a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'articolo 21, comma 4;
 - b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 20;
 - c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito di cui all'articolo 20 indicato nella domanda di partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge.Tale documentazione:
 - 1) per l'attività professionale, deve indicare la durata e la tipologia di impiego svolto;
 - 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi.
4. La documentazione di cui al comma 3 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 2, comma 6, è trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalità e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

- b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata, per ogni specialità a concorso, da:
 - a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e orale.
 3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11

Prova preliminare

1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgerà nel periodo dal 4 al 6 novembre 2015, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, secondo il calendario di convocazione che sarà definito dallo stesso Centro, in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.
3. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 26 ottobre 2015 mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati:
 - a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'Amministrazione riterrà di non effettuarla;
 - b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui al comma 8, che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
 - a) 40 posti per la specialità amministrazione;
 - b) 60 posti per la specialità telematica;
 - c) 40 posti per la specialità psicologia.

Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione.

I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.

12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 11, se effettuata, nonché i candidati per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 08,00, del giorno 19 novembre 2015.

La prova scritta ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità vertente su argomenti tratti dai programmi riportati nell'allegato 4 alla presente determinazione.

2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 3 e 12.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
 - a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione;
 - b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.Tali supporti non devono essere commentati né annotati.

Art. 14

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 17 dicembre 2015, con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale e, se idonei, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del "ruolo tecnico-logistico-amministrativo", secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui al comma 6 dell'articolo 14.
2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it.

3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso:
 - a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite mediche.

Allo stato, è richiesto che i candidati abbiano una statura non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne;
 - b) del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine ed ematochimici;
 - c) visita neurologica;

- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.

4. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
 - a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
 - c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, della categoria e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.

In tali casi deve essere comunque verificato il possesso del requisito dell'altezza di cui al comma 2, lettera a), qualora ancora prescritto.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
 - a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
 - b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 11.

9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) mancato raggiungimento dell'altezza minima eventualmente richiesta di cui al comma 2, lettera a);
 - b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici;
 - d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.

In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto ad ulteriori visite o esami.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
14. I candidati che conseguono l'idoneità agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere la prova orale.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare, ad eccezione di quelli in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
 - b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

e) certificato (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:

- 1) lo stato di buona salute;
- 2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
- 3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
- 4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).

2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 15 febbraio 2016.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
 - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.

3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneità nella prova orale, è sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate in allegato 7.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo 7.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta, determinato secondo le modalità di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 7.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

Art. 19

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
 - a) sostenere la prova preliminare, se prevista, l'accertamento dell'idoneità attitudinale, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e la prova orale, di cui agli articoli 11, 15, 16 e 18, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo;
 - b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'articolo 12, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 22, è

considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2 non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all'articolo 18, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7, procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, così ripartito:
 - a) attività professionale svolta nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla specialità per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50;
 - b) attività professionale svolta presso strutture pubbliche o private dopo la laurea e attinente alla specialità per cui si concorre: fino a un massimo di punti 2,50;
 - c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza, quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati al posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50;
 - d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
 - 1) 110 e lode 4,50;
 - 2) 110 4,40;
 - 3) 109 4,30;
 - 4) 108 4,20;
 - 5) 107 4,10;
 - 6) 106 4,00;
 - 7) 105 3,90;
 - 8) 104 3,80;
 - 9) 103 3,70;

Foglio n. 21

10) 102	3,60;
11) 101	3,50;
12) 100	3,40;
13) 99	3,30;
14) 98	3,20;
15) 97	3,10;
16) 96	3,00;
17) 95	2,90;
18) 94	2,80;
19) 93	2,70;
20) 92	2,60;
21) 91	2,50;
22) 90	2,40;
23) 89	2,30;
24) 88	2,20;
25) 87	2,10;
26) 86	2,00;
27) 85	1,90;
28) 84	1,80;
29) 83	1,70;
30) 82	1,60;
31) 81	1,50;
32) 80	1,40;
33) 79	1,30;
34) 78	1,20;
35) 77	1,10;
36) 76	1,00;
37) 75	0,90;
38) 74	0,80;
39) 73	0,70;
40) 72	0,60;
41) 71	0,50;
42) 70	0,40;
43) 69	0,30;
44) 68	0,20;
45) 67	0,10.

Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 3, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio più favorevole;

- e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti3,00.

Nell'ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più d'interesse istituzionale per il Corpo;

- f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti dalla competente sottocommissione: fino ad un massimo di punti1,00.

3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.

Art. 21

Graduatoria unica di merito

1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 22.

Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 22

Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione

1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 21, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
5. Qualora il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, l'unità disponibile è:
 - a) conferita in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - b) compensata, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialità di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirla secondo le modalità indicate alla precedente lettera a).
6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), le unità disponibili sono:
 - a) conferite in aumento a quella messa a concorso per la stessa specialità, laddove prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialità, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b).
7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni.
8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del

corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.

10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
 - a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado;
 - b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

Art. 23

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, ad eccezione delle lettere g) e h), ai candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui, possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 24

Sito *internet* ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it.

Art. 25

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

Roma, lì 24 agosto 2015

Gen. C.A. Saverio Capolupo